

D.g.r. 26 ottobre 2012 - n. IX/4326
Indirizzi per la regolamentazione dell'alto apprendistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» ed in particolare gli art. 5 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»;
- L'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. atti n. 96/CSR);
- La legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
- d.p.c.m. 25 gennaio 2008 «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»

Richiamate le seguenti leggi regionali;

- La legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;
- La legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e s.m.i, ed in particolare l'articolo 21 che valorizza l'apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità;
- La legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» ed in particolare l'art. 3 «Apprendistato» e 6 «Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l'occupazione»;

Richiamato inoltre:

- Il protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione e la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 novembre 2004, è stata realizzata, in collaborazione con le Parti presenti nel Comitato d'Indirizzo Regionale all'uopo costituito, la prima fase della sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari (Master di I e II livello) e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS);
- Il verbale d'intesa art. 50 d.lgs. 276/03 così come modificato nell'art. 23 del d.l. 133/2008 comma 3 in materia di alta formazione in apprendistato del 20 ottobre 2009;
- L'accordo del 18 ottobre 2011 tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art 50 d.lgs. 276/2003», il cui schema è stato approvato con d.g.r. del 28 luglio 2011, n. 2053, e si è resa possibile l'assunzione in apprendistato per il conseguimento di una laurea triennale e magistrale;

Considerato che gli atti di programmazione regionale in attuazione delle leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia», ed in particolare il Documento Strategico Annuale 2012 (DSA) e il Piano di Azione Regionale 2012-2015 considerano prioritario il consolidamento del contratto di apprendistato in tutte le sue forme, come canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e come strumento di sviluppo del capitale umano delle imprese, con particolare attenzione all'accrescimento delle professionalità tecniche superiori;

Dato atto che l'art. 5 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca» del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, prevede che «Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per

il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.» e rimanda alle Regioni la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative;

Considerato inoltre che l'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012 prevede che «la Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore»;

Ritenuto di procedere alla definizione degli indirizzi generali e specifici per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 come previsto dall'allegato «A», parte integrante del presente provvedimento;

Valutato conseguentemente di delegare l'Assessore regionale all'Occupazione e Politiche del Lavoro alla sottoscrizione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative dell'accordo per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel rispetto di quanto disposto dal presente allegato «A»;

A voto unanime espresso nelle forme di legge, per le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «indirizzi generali e specifici per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di delegare l'Assessore regionale all'Occupazione e Politiche del Lavoro, alla sottoscrizione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative dell'accordo per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel rispetto degli indirizzi generali e specifici di cui al precedente punto 1;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

Indirizzi generali e specifici per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144

1. Premessa

L'art. 5 «Apprendistato di alta formazione e di ricerca» del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, prevede che «Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.» E rimanda alle Regioni la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Il presente provvedimento fornisce pertanto indirizzi generali e specifici in riferimento alle diverse tipologie di titoli conseguibili attraverso il contratto di alto apprendistato al fine di una piena attuazione sul territorio regionale di tale istituto.

2. Indirizzi generali

- le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'«alternanza studio-lavoro» anche attraverso il supporto del tutor aziendale;
- l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nel Piano formativo Individuale (PFI). Se di durata pluriennale, viene articolato in PFI di dettaglio a valenza annuale;
- Al tutor aziendale è affidato il coordinamento generale delle diverse attività previste dal percorso formativo;
- la formazione, definita nel Piano Formativo Individuale è svolta internamente all'azienda o all'esterno;
- la definizione di formazione interna ed esterna attiene al soggetto erogatore: interna se erogata direttamente dall'azienda, esterna se erogata da un soggetto terzo; anche la formazione esterna può essere erogata presso la sede dell'azienda;
- l'azienda per erogare la formazione interna deve rispondere agli standard generali definiti nel successivo paragrafo 3;
- La formazione interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni;
- il periodo di formazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del d.lgs. 167/2011 termina una volta sostenuto l'esame per il conseguimento del titolo; l'esame deve comunque essere sostenuto entro e non oltre il termine del periodo di formazione indicato nel contratto;
- il titolo rilasciato all'apprendista costituisce certificazione finale del percorso; in caso di interruzione del percorso formativo o di non superamento della prova finale, il soggetto ha diritto a vedersi riconosciuta una certificazione.

3. Indirizzi specifici

a. Diploma di istruzione secondaria superiore

- 1) La durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore non può essere superiore a 36 mesi;
- 2) La formazione, definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, è svolta internamente all'azienda o all'esterno, ed è legata al diploma di istruzione secondaria superiore da conseguire attraverso il percorso di apprendistato;
- 3) L'erogazione della formazione aziendale deve essere conforme ai seguenti standard generali:
 - la presenza di lavoratori in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna;
 - la disponibilità per finalità formative distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- 4) La formazione, se esterna, deve essere erogata dalle istituzioni scolastiche;
- 5) Ai fini del rilascio del Diploma di istruzione secondaria superiore gli apprendisti sostengono l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria.

b. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

- 1) la durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) non può essere superiore a 30 mesi;
- 2) il monte ore previsto di formazione (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere inferiore a complessive 400 ore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore proporzionalmente al riconoscimento dei crediti formativi;
- 3) gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base sono definite dal decreto interministeriale 31 ottobre 2000 n. 436;
- 4) l'azienda per erogare la formazione interna deve rispondere ai seguenti standard generali:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione, il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna;
 - la disponibilità per finalità formative distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- 5) la formazione, se esterna, deve essere erogata dai soggetti associati di cui all'art 9 comma 1 lettera b) del d.p.c.m. 25 gennaio 2008.

c. Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

- 1) la durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del diploma di tecnico superiore non può essere superiore a 36 mesi;
- 2) il monte ore previsto di formazione (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere inferiore a complessive 900 ore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore proporzionalmente al riconoscimento dei crediti formativi;
- 3) gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base sono definite dal decreto interministeriale del 7 settembre 2011;
- 4) l'azienda per erogare la formazione interna deve rispondere ai seguenti standard generali:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna;
 - la disponibilità per finalità formative distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva.
- 5) la formazione, se esterna, deve essere erogata dall'Istituto Tecnico Superiore (ITS).

d. Lauree Triennali e Magistrali

- 1) la durata della componente formativa dei contratti in apprendistato non può essere, di norma, superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea triennale e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale/ciclo unico;
- 2) possono essere assunti con contratto di apprendistato gli studenti universitari che devono ancora conseguire, al momento dell'assunzione in apprendistato, i seguenti crediti formativi universitari (CFU):
 - laurea triennale: da 60 a 80 CFU;
 - laurea magistrale/ciclo unico: da 40 a 60 CFU.
- 3) la formazione, definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, è svolta internamente all'azienda o all'esterno, ed è legata al titolo di studio da conseguire attraverso il percorso di apprendistato;
- 4) l'azienda per erogare la formazione interna deve garantire il seguente standard generale:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna.
- 5) la formazione, se esterna, deve essere erogata dall'Istituzione Universitaria.

e. Master Universitari di I e II livello e Dottorati di ricerca

- 1) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento di titoli di Master Universitario di I o II Livello non può essere superiore a 30 mesi;
- 2) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca non può essere superiore a 48 mesi;
- 3) tale durata può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie, di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- 4) l'azienda per erogare la formazione interna deve garantire il seguente standard generale:
 - la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello a cui è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna;
- 5) l'Università riconosce alla formazione a carico dell'impresa almeno il 30% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per l'ottenimento del titolo universitario.